



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI E MODALITÀ ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI

L.R. 21 APRILE 2005, N. 7, ART. 37, COMMA 3

Finalità

1. La presente direttiva disciplina i termini, le modalità e i criteri di erogazione ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti dei finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento delle attività del volontariato, della solidarietà, del tempo libero e dell'aggregazione sociale e giovanile, previsti dal 3° comma, dell'art. 37 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7.

Domande di contributo

2. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente locale, dovranno pervenire, pena l'esclusione, all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Servizio degli enti locali, Viale Trieste, 186 – Cagliari, esclusivamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. delle presenti disposizioni.

Le proposte dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) breve relazione concernente la descrizione dell'iniziativa di cui si chiede il finanziamento, dalla quale rilevare

- I. la tipologia dell'intervento da realizzare in ordine al fabbricato da reperire e/o da ristrutturare
- II. l'attività che si intende realizzare nel fabbricato individuato
- III. se la stessa attività è già in corso o deve essere ancora intrapresa
- IV. i soggetti che la devono svolgere

b) quadro dettagliato della spesa relativa al reperimento e/o ai lavori di ristrutturazione del fabbricato

c) elaborati tecnici progettuali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti di ammissibilità

3. Saranno ammessi a finanziamento gli interventi che rispetteranno i seguenti requisiti:
- a) il fabbricato deve essere di proprietà del Comune o da acquisire al patrimonio dell'Ente
 - b) l'intervento deve essere riferito ai soli lavori di ristrutturazione, adeguamento, rifacimento, per l'acquisto del fabbricato;
 - c) la destinazione dell'immobile deve essere quella definita nel punto 1 delle presenti disposizioni

Criteri di valutazione

4. Ai fini della valutazione delle domande di contributo pervenute entro i termini indicati, saranno applicati i seguenti criteri che daranno luogo all'attribuzione di un singolo punteggio per ciascuna delle tre categorie individuate:

	categoria	valutazione
a)	recupero edilizio	In ambito centri storici da 5 a 10 punti
		In altro ambito da 1 a 5 punti
b)	servizio proposto	se esiste 5, altrimenti 0 punti
c)	soggetti che svolgono	aggregazioni giovanili o sociali 2 punti,
	l'attività programmata	associazioni di volontariato 3 punti
d)	parametro strutturale	Il parametro strutturale è ottenuto dividendo per due la percentuale di diminuzione della popolazione residente, calcolata confrontando i dati ISTAT 2003 (ultimi disponibili) e 1999, e assegnando valore zero in caso di saldo demografico non negativo

La valutazione sul recupero edilizio sarà effettuata dal Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica che provvederà ad assegnare un punteggio in base alla qualità dell'intervento proposto per le categorie assegnate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Priorità

5. E' consentito il finanziamento di un solo intervento riguardante un immobile per Comune.

Per i fabbricati "multifunzionali", ovvero adibiti a diverse attività del volontariato, della solidarietà, del tempo libero e dell'aggregazione sociale e giovanile, svolte anche da più soggetti attuatori, il punteggio da assegnare con riferimento ai punti 4. b) e 4. c), sarà quello riferito alla casistica cui è attribuita la valutazione più elevata e raddoppiato.

Approvazione graduatoria

6. Il punteggio finale totalizzato da ciascun comune sarà riportato in una graduatoria degli interventi ammissibili che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta regionale insieme al relativo programma degli interventi, ai sensi della lettera i) dell'art. 4 della L.R. 1/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Finanziamento

7. La Regione finanzia il costo dell'intervento, entro il limite massimo di 150.000 euro.

Le erogazioni dei finanziamenti saranno disposte, secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio, pari a 2.000.000,00 di euro.

Nel caso in cui l'ultimo intervento finanziabile in graduatoria sia un ex aequo, verrà favorito l'intervento che riporta il punteggio più elevato per il parametro di spopolamento.

Rendicontazione

8. Il contributo concesso è sottoposto a rendicontazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, i comuni dovranno applicare le disposizioni previste dall'art.3 della L.R. 9 agosto 2002, n.15 e comma 4, art.4 della L.R. 9/2004.